



1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2	DEFINIZIONI .....	2
3	CONDIZIONI ECONOMICHE .....	2
4	CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	2
5	IMPOSTE .....	3
6	SUBAPPALTO.....	3
7	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	4
8	RECESSO.....	4
9	RISOLUZIONE .....	4
10	PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....	4
11	RISERVATEZZA.....	4
12	TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	5
13	SUPPLIER PERFORMANCE MANAGEMENT .....	8
14	CODICE ETICO.....	8
15	GLOBAL PACT.....	10
16	LEGGE APPLICABILE.....	11
17	LICENZA D'USO .....	11
18	SERVIZI CLOUD .....	11
19	DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL.....	11
20	SOSPENSIONE.....	12
21	OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI DEL FORNITORE.....	12
	ALLEGATO 1 - Dichiarazione ex parte speciale D - "Reati contro la personalità individuale" .....	13
	ALLEGATI GDPR.....	15



## **1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1 Il presente documento "Termini e Condizioni Generali per software, manutenzione e Servizi Cloud" (nel prosieguo altresì denominato "Condizioni Generali") disciplina il rapporto contrattuale tra le società appartenenti al Gruppo Enel e il Fornitore in relazione all'acquisizione di prodotti software, Servizi Cloud e Servizi di manutenzione/supporto riguardanti il prodotto software e i Servizi Cloud.

1.2 Il Contratto non potrà essere automaticamente rinnovato o tacitamente esteso.

## **2 DEFINIZIONI**

2.1 Nel presente documento sono utilizzate, inter alia, le seguenti definizioni:

- GRUPPO Enel E SOCIETÀ CONTROLLATE DA ENEL (nel prosieguo "Gruppo Enel");
  1. In aggiunta (i) alle società in cui Enel S.p.A. detiene la maggioranza dei voti esercitabili in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci; (ii) alle società in cui Enel S.p.A. detiene voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci, saranno considerate controllate anche:
    - a) Società italiane ed estere sulle quali Enel S.p.A. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola dell'atto costitutivo, di esercitare un'influenza dominante, laddove il diritto applicabile consenta tali contratti o clausole;
    - b) Società italiane ed estere in cui Enel S.p.A. da sola controlla, in base agli accordi con gli altri soci, voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci.
  2. Ai fini del paragrafo 1 saranno considerati i diritti detenuti dalle controllate o esercitati mediante trustee o incaricati, mentre non saranno considerati quelli detenuti per conto di terzi.

## **3 CONDIZIONI ECONOMICHE**

3.1 Il prezzo del Contratto è il corrispettivo concordato per i prodotti e la prestazione di Servizi e prende in considerazione il valore totale. Include qualsiasi cosa sia necessaria ai fini dell'esatta esecuzione del Contratto e tutto ciò che deve essere fornito o eseguito dal Fornitore, tutti i costi e gli oneri necessari, ad eccezione dei Servizi e delle voci che sono stati espressamente esclusi e delle imposte previste dalla legislazione applicabile.

3.2 I prezzi saranno indicati dettagliatamente nel Contratto nella modalità prevista nello stesso.

3.3 Salvo diversamente specificato nel Contratto, i corrispettivi contrattuali sono fissi e non subiranno modifiche nel corso della durata del Contratto.

## **4 CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

### **4.1 Fatturazione**

4.1.1 Enel ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo Iva (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972). Con tale regime viene istituito un unico ed autonomo soggetto passivo Iva con un'unica Partita Iva per tutte le Società aderenti. La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° Gennaio 2021. L'elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo Iva a cui è associata l'unica partita iva di gruppo è disponibile sul portale Web del Global Procurement di Enel al seguente link "<https://globalprocurement.enel.com/it/documenti/gruppo-iva>". L'adesione da parte delle società italiane Enel al Gruppo Iva Enel comporta la non applicazione del Regime Iva Split Payment dal 1 gennaio 2021. In aggiunta alla partita iva di Gruppo, unica per tutte le Società Enel aderenti, assume carattere obbligatorio l'indicazione in fattura del codice fiscale della Società Enel committente.

4.1.2 La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di Enel (Portale Acquisti).

4.1.3 I fornitori residenti in Italia ed i fornitori non residenti operanti in Italia tramite una stabile organizzazione o altre tipologie che li identificano ai fini IVA, devono effettuare l'invio tramite un formato elettronico strutturato (xml).

4.1.4 I fornitori non residenti potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l'apposito canale attivo nel Portale WEB EDI.

4.1.5 Le fatture saranno valide ed Enel le accetterà unicamente se contenenti tutte le informazioni previste nel Contratto e nelle normative applicabili, e se le attività contrattuali in relazione ai Servizi sono state correttamente completate.

4.1.6 Le fatture senza il relativo numero di Contratto non saranno accettate e non saranno prese in considerazione per il calcolo della data di ricezione.

4.1.7 Anche se il Contratto prevede il pagamento delle fatture in valute diverse, ogni fattura può essere emessa in relazione ad una singola valuta.

4.1.8 Enel restituirà al Fornitore le fatture che:

- non contengono alcune informazioni o dati obbligatori richiesti dal Contratto e/o dalla legge;
- contengono voci non autorizzate da Enel;
- espongono importi espressi in una valuta diversa da quella definita nel Contratto.

4.1.9 Salvo diversamente previsto nel Contratto, tutte le fatture e, ove applicabile, la documentazione accompagnatoria saranno inviate all'indirizzo riportato nel Contratto.

4.1.10 Fatta salva la normativa vigente in materia di appalti pubblici, resta inteso che, in caso di subappalto, laddove Enel non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, Enel sospenderà il pagamento in favore del Fornitore, qualora il Fornitore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4.1.11 La fatturazione può avvenire nelle seguenti modalità:

**A. Utilizzando i sistemi elettronici di Enel (Portale Acquisti):**

Prima dell'emissione di ogni fattura il Fornitore dovrà richiedere all'Unità Enel che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

Il Fornitore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto, e dopo aver ottenuto da Enel la necessaria autorizzazione per la fatturazione (le fatture devono includere dati riguardanti le quantità fornite e/o i Servizi prestati corrispondenti agli importi indicati nella stessa), emetterà le rispettive fatture.

Dopo aver ricevuto da Enel l'autorizzazione per la fatturazione e in conformità con gli accordi contrattuali, il Fornitore invierà le fatture con i dati obbligatori richiesti dalle leggi applicabili, utilizzando Sistemi Elettronici (ad es. EDI) che garantiscano l'autenticità e l'integrità delle informazioni in esse contenute.

In conformità con la legge sulla fatturazione elettronica, il Fornitore può inviare a Enel fatture create in formato elettronico. Questo metodo garantisce l'integrità dei dati e l'attribuzione univoca del documento all'emittente.

Prima dell'emissione di ogni fattura il Fornitore dovrà richiedere all'Unità Enel che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

**B. Senza l'utilizzo di sistemi elettronici:**

Prima dell'emissione di ogni fattura il Fornitore dovrà richiedere all'Unità Enel che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

Qualora non siano disponibili sistemi elettronici e/o la legislazione applicabile non consenta l'invio in forma elettronica e la fatturazione elettronica, il Fornitore, in conformità con i termini e le condizioni previsti nel Contratto, dopo aver ottenuto da Enel la necessaria autorizzazione per la fatturazione (le fatture devono includere dati riguardanti le quantità fornite e/o i Servizi prestati corrispondenti agli importi indicati nella stessa) emetterà la rispettiva fattura e ne invierà l'originale agli indirizzi di fatturazione riportati nel Contratto.

**4.2 Condizioni di pagamento**

4.2.1 Tutti i pagamenti devono essere corrisposti da Enel mediante bonifico bancario, nelle modalità ed entro i termini specificati nel Contratto.

4.2.2 A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare le coordinate bancarie complete a Enel.

4.2.3 Il Fornitore è tenuto a riferire tempestivamente a Enel qualsiasi variazione dei propri dati di natura fiscale e anagrafica (ad esempio: partita IVA, indirizzo, denominazione/ragione sociale, ecc.) o variazioni di proprietà.

4.2.4 La mancata comunicazione delle suddette informazioni può comportare la sospensione del pagamento delle fatture contenenti dati non aggiornati.

**5 IMPOSTE**

5.1 Dal pagamento corrisposto ai Fornitori per l'esecuzione delle attività contrattuali, Enel tratterà gli importi previsti dalla legislazione in materia tributaria e contributiva (con effetto fiscale) applicabile in Italia.

5.2 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere a tutte le obbligazioni, a gestire tutte le pratiche amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari per il corretto versamento delle imposte, ivi comprese le trattenute e gli altri obblighi di legge applicabili al Fornitore, nel rispetto delle procedure previste per legge.

5.3 Analogamente, le Parti si impegnano a collaborare allo scopo di ottenere esenzioni o altri benefici d'imposta applicabili al Contratto. Qualora, per mancata diligenza o qualsiasi altra causa attribuibile al Fornitore, Enel perda il diritto ad una agevolazione fiscale, Enel avrà facoltà di dedurre l'importo dell'agevolazione fiscale della quale non ha potuto usufruire dall'importo dovuto al Fornitore.

5.4 Qualora tra il Paese di residenza del Fornitore e il Paese di residenza delle Società del Gruppo Enel esista una convenzione per evitare la doppia imposizione, e il Fornitore invochi l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, questi dovrà fornire a Enel il proprio certificato di residenza (o qualsiasi altra dichiarazione/certificazione necessaria per l'applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione) che ne attesti la residenza fiscale ai fini delle disposizioni della relativa convenzione; ai fini della classificazione del tipo di reddito ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione, il Fornitore dovrà tenere conto dell'interpretazione operata in Italia.

5.5 Tutte le imposte, i dazi e gli oneri fiscali relativi all'oggetto del contratto devono essere corrisposti dal Fornitore, ad eccezione di quelli che Enel è tenuta a versare per legge.

**6 SUBAPPALTO**

6.1 Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/o di quanto stabilito nel Contratto, previa verifica ed autorizzazione da parte di Enel.

**7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

7.1 Nulla nel testo del Contratto deve escludere o limitare in alcun modo la responsabilità:

- in caso di condotta colposa o dolosa;
- in relazione a sanzioni e penali derivanti dalla richiesta di risarcimento del Soggetto Interessato scaturita da una violazione da parte del Fornitore della legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile al Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento e alle ipotesi di responsabilità di cui al successivo art. 12;
- Inadempimenti in materia di confidenzialità;
- Inadempimenti in materia di proprietà industriale e/o intellettuale.

**8 RECESSO**

8.1 Al Fornitore è fatto divieto di recedere anticipatamente dal Contratto, salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, secondo la disciplina ivi stabilita. Pertanto, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi previsione in senso contrario riportata in qualsiasi documento del Fornitore, ivi comprese le Condizioni Generali di Contratto, non trova applicazione, a meno che non sia accettata espressamente per iscritto da Enel.

**9 RISOLUZIONE**

9.1 Enel potrà risolvere il Contratto nei casi previsti dalla legge e/o in tutti i casi previsti nel Contratto stesso e/o, quando vi sia una causa che impedisca o comprometta in maniera rilevante la corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, Enel potrà risolvere il contratto in caso di:

- azioni, omissioni, comportamenti, situazioni del Fornitore che possano generare un rischio reputazionale per Enel e siano tali da ridurre la fiducia di Enel riguardo l'onorabilità, l'integrità del Fornitore e la sua affidabilità nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

9.2 Nelle ipotesi di cui sopra, Enel potrà assegnare al Fornitore un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, Enel potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il suo diritto alla riscossione delle relative penali e la sua facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni, nonché di sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.

**10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

10.1 Il Fornitore garantisce ad Enel che l'uso del Software e dei Servizi non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di terze parti. Il Fornitore, a proprie spese, difenderà Enel da qualsiasi pretesa direttamente connessa al Contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, e indennizzerà Enel da e contro eventuali danni, risarcimenti, responsabilità, costi e spese (incluse, a titolo esemplificativo, le ragionevoli spese legali) (di seguito "**Rivendicazione**") derivanti dall'uso del Software e dei Servizi (nella forma consegnata a Enel dal Fornitore) in violazione di diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi terza parte, a condizione che Enel:

- dia pronta comunicazione della Rivendicazione al Fornitore;
- assegni il controllo esclusivo della difesa e dell'eventuale transazione al Fornitore (salvo che (i) sarà richiesta la preventiva approvazione scritta di Enel per qualsiasi accordo che possa ragionevolmente prevedere un obbligo imperativo o una responsabilità per Enel, e (ii) il Fornitore coinvolgerà Enel nella difesa); e
- collabori ragionevolmente con il Fornitore e, su richiesta e spese del Fornitore stesso, fornisca assistenza nella difesa o nella transazione della Rivendicazione.

**11 RISERVATEZZA**

11.1 Tutti gli elementi e le informazioni messi a disposizione dalle Parti (oralmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualsiasi altro modo) ai fini dell'adempimento del contratto e/o durante la sua esecuzione, nonché tutti i documenti, le informazioni, le conoscenze specifiche (a prescindere dalla modalità in cui sono raccolti, ottenuti o sviluppati in relazione al contratto) possono essere utilizzati unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso e hanno natura riservata.

11.2 Ne è vietata la pubblicazione o diffusione senza il previo consenso scritto esplicito dell'altra Parte, ad eccezione dei casi in cui la Parte divulgante sia legalmente tenuta a farlo, se richiesto da un'autorità pubblica o qualora il rifiuto di farlo sia illegale.

11.3 Le Parti devono garantire che nessuna informazione riservata sia divulgata durante l'esecuzione del contratto e per un periodo di cinque (5) anni in seguito alla sua scadenza, salvo laddove essa non sia necessaria per l'esecuzione del Contratto o se richiesto a norma di legge o da un'autorità pubblica.

11.4 In ogni caso di violazione degli obblighi di riservatezza, ciascuna delle Parti può decidere di risolvere il Contratto, oltre alla facoltà di proporre un'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni.

**11.5 Cyber Security.**

11.5.1 Il Fornitore può accedere ai sistemi informatici di ENEL solo se autorizzato da ENEL. Il Fornitore è responsabile delle attività svolte sui sistemi ENEL utilizzando la propria identità digitale, da salvaguardare in ogni momento. Nello svolgimento di tali attività, il Fornitore dovrà attenersi alle seguenti regole di condotta:

- a) non rivelare né fornire a nessuno le credenziali di autenticazione;
- b) non inserire password in messaggi di posta elettronica o altre forme di comunicazione elettronica, né rivelarle telefonicamente a nessuno;

- c) non memorizzare mai le password per accedere alle applicazioni di ENEL tramite browser attraverso la funzionalità "ricorda password";
- d) controllare che nessuno stia guardando quando il Fornitore digita le credenziali per accedere a dispositivi o sistemi IT, al fine di prevenire il furto delle credenziali del Fornitore;
- e) non utilizzare mai la stessa password per l'autenticazione a sistemi diversi;
- f) l'accesso ai sistemi informativi deve essere limitato a software / strumenti forniti specificamente per lo svolgimento delle attività necessarie; è vietato l'utilizzo dei servizi di rete o delle connessioni per scopi non riferibili alle attività che verranno svolte;
- g) qualsiasi transazione sviluppata attraverso i sistemi informatici di ENEL non viola la Legge;
- h) la postazione di lavoro utilizzata (permanente o temporanea) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e dovrà avere installato il necessario antivirus. Saranno prese tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, software dannosi o qualunque software illecito che possa causare interruzioni del servizio o perdita di dati;
- i) tutti gli account di posta elettronica, l'archiviazione di file o le piattaforme di comunicazione (inclusi i social network) devono essere esplicitamente forniti o autorizzati da ENEL;
- j) i dati sensibili devono essere conservati, trasmessi o cancellati mediante apposito software di codifica;
- k) è vietato modificare la configurazione del sistema per evitare controlli di sicurezza;
- l) al fine di impedire la divulgazione di informazioni a Persone non autorizzate, deve essere prestata attenzione a documenti stampati, dischi rigidi rimovibili, archivi rimovibili e schermi video.

11.5.2 Se, in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, l'esecuzione del Contratto richiede o implica che il Fornitore ottenga l'accesso e / o utilizzi qualsiasi applicazione disponibile nei sistemi di Enel e / o nell'infrastruttura IT di Enel ("Sistema Enel"), la presente clausola [22.2.2] sarà applicabile al Fornitore. Su richiesta di Enel, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, il Fornitore deve accettare ed implementare il sistema di autenticazione a due fattori della Società / ENEL (il "**Multifactor Authentication System**"), quale requisito obbligatorio per l'accesso e / o l'utilizzo di qualsiasi Sistema Enel. Il Fornitore, affinché possa utilizzare ed implementare il "Multifactor Authentication System", si impegna a che (i) siano disponibili uno smartphone e una carta SIM funzionante (uso personale o promiscuo); (ii) ogni smartphone utilizzato ai fini del "Multifactor Authentication System" deve essere associato esclusivamente all'identità personale del dipendente, agente, Subappaltatore, rappresentante o altro Personale del Fornitore che ha accesso e / o che utilizzerà i Sistemi Enel per conto del Fornitore; e (iii) il Fornitore deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra a proprio rischio, costo e spese. Enel non assume alcun onere (economico o di altra natura) per la fornitura dello smartphone e non sarà responsabile nei confronti del Fornitore o di terzi per eventuali danni, reclami o perdite, diretti o indiretti, derivanti o correlati al guasto e / o al malfunzionamento o all'uso illegale di qualsiasi smartphone utilizzato per il "Multifactor Authentication System" da parte di dipendenti, agenti, subappaltatori, rappresentanti o altro personale del Fornitore.

## 12 TUTELA DEI DATI PERSONALI

### 12.1 Informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti ai fini del contratto

12.1.1 Ai fini del Contratto per le definizioni inerenti ai dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.

12.1.2 Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

12.1.3 Per quanto riguarda i dati personali acquisiti dal Titolare del trattamento, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto, si precisa che:

- Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente<sup>1</sup> in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito, "ENEL");
- L'interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto (di seguito, "Interessato");
- I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest'ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento;

<sup>1</sup> Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato

- I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità connesse all'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, saranno cancellati decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del Contratto;
- L'Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR (diritto di accedere ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento;
- L'Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; Tel. (+39) 06.696771, e-mail: protocollo@gpdp.it;
- I Titolari del trattamento, ove previsto per legge, hanno nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali ("DPO") ai sensi dell'art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web di ciascun Titolare, o su richiesta.

## 12.2 Amministratori di Sistema

12.2.1 Nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, il personale del Fornitore e/o dei Sub-Appaltatori che interviene sui sistemi e/o sui dati personali di ENEL dovesse svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di "Amministratore di Sistema", inteso quale professionista responsabile della gestione e manutenzione di un sistema o componente di sistema IT<sup>2</sup>, il Fornitore si obbliga e garantisce che eventuali Sub-Appaltatori si obblighino a:

- nominare tali soggetti formalmente;
- fornire agli Amministratori di Sistema apposite istruzioni per lo svolgimento delle mansioni assegnate e svolgere attività di formazione adeguate con riferimento anche alla protezione dei dati personali;
- mettere a disposizione, su richiesta di ENEL, l'elenco degli Amministratori di Sistema nominati dall'Appaltatore ed eventualmente dai Sub-Appaltatori;
- nel caso in cui intervenga su sistemi propri e archivi elettronici, adottare mezzi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) dei suoi Amministratori di Sistema e darne, su richiesta, copia ad ENEL.

## 12.3 Nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento dei dati personali (ove applicabile)

12.3.1 Nei casi in cui il Fornitore debba trattare dati personali per conto di ENEL, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, ENEL, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.

Nel caso in cui il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento. L'impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a trasmettere alle imprese mandanti e alle imprese esecutrici le lettere di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, che dovranno pervenire ad ENEL, compilate e sottoscritte per accettazione da parte delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici. L'impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a portare a conoscenza delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici gli obblighi del presente articolo.

12.3.2 Il Fornitore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni impartite di seguito da ENEL che vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.

12.3.3 Resta espressamente inteso che ENEL avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto qualora il Fornitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo.

## 12.3.4 Obblighi e istruzioni

12.3.4.1 Premesso che il Fornitore, in relazione all'esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e di essersi adeguato al GDPR, i suoi compiti e responsabilità sono definiti come segue:

- a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata di ENEL, dove il committente specificherà le categorie di dati e di interessati (**Allegato 1 GDPR**);
- b) dovrà aver nominato persone autorizzate al trattamento dei dati personali ("Persone Autorizzate") i dipendenti o collaboratori che hanno il compito di svolgere qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali di cui ENEL è Titolare. Al riguardo, dovrà garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Altresì, dovrà garantire che tali Persone Autorizzate siano adeguatamente istruite sui principi relativi alla protezione dei dati personali;
- c) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza, idonea ad evitare trattamenti di dati non consentiti o non conformi alle finalità necessarie all'esecuzione

<sup>2</sup> Ai fini del presente Contratto sono considerati "Amministratori di Sistema", in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti profili: amministratore di sistema operativo come Unix, Linux e Windows, amministratori di database, amministratori di rete, responsabile di backup/recovery, amministratori di sistema complesso come i sistemi ERP)

- del Contratto; dovrà periodicamente verificare l'idoneità di tali misure per assicurarsi che siano adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati;
- d) dovrà, inoltre, mettere in atto ogni altra misura di sicurezza che ENEL ritenga necessario adottare per prevenire la violazione di dati personali;
  - e) fornirà ogni informazione necessaria affinché ENEL dia seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato;
  - f) dovrà dare il necessario supporto ad ENEL nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
  - g) alla cessazione del Contratto dovrà restituire e cancellare, dandone comunicazione, tutti i dati personali di cui è venuto in possesso in ragione dell'esecuzione delle attività affidate, ad eccezione dei dati personali la cui conservazione è necessaria, a titolo esemplificativo, per finalità connesse a: (i) obblighi di legge; (ii) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
  - h) ENEL si riserva, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione/restituzione dei dati trattati anche prima della cessazione del Contratto comunicandolo in forma scritta al Fornitore;
  - i) ENEL si riserva il diritto di effettuare audit e ispezioni, anche attraverso un soggetto terzo da essa incaricato;
  - j) dovrà comunicare tempestivamente a ENEL ogni violazione o presunta violazione di dati personali, entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento e comunque senza ingiustificato ritardo;
  - k) fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, GDPR, dovrà tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto di ENEL e fornirne copia su espressa richiesta di ENEL.

12.3.4.2 Le parti si impegnano a trasferire i dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento da parte di ENEL. Qualora all'esito di tale valutazione, ENEL lo ritenesse opportuno, il Fornitore si impegna a sottoscrivere le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.

12.3.4.3 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di trattare dati personali per finalità ulteriori rispetto all'esecuzione del Contratto. E' fatto altresì assoluto divieto di effettuare massivamente, anche attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro dei propri collaboratori, download (scarichi), copie, visualizzazioni e/o screenshot, foto, video di dati personali, anche mediante l'eventuale utilizzo di "RPA – Robotic Process Automation" (o "automi"), a meno che non sia necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto o non siano preventivamente autorizzati da ENEL.

### 12.3.5 Risarcimento e Responsabilità

12.3.5.1 Ai sensi dell'art. 82 del GDPR, il Fornitore risponde interamente per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL.

12.3.5.2 A norma dell'art. 28, comma 4, del GDPR, il Fornitore risponde interamente per il danno causato dall'inadempimento o dall'errato adempimento degli obblighi previsti dalla presente clausola, anche per conto dei suoi eventuali Sub-responsabili.

12.3.5.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 12.3.5.1 e 12.3.5.2, in caso di danni ulteriori subiti da ENEL in conseguenza del comportamento del Fornitore o di uno dei suoi Sub-responsabili, ENEL si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento pari al 300% del valore del Contratto.

### 12.3.6 Durata

12.3.6.1 La predetta nomina a Responsabile del trattamento, sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 12.3.4.1, lett. h.

### 12.3.7 Sub-responsabile

12.3.7.1 Qualora, per specifiche attività di trattamento, il Fornitore intenda avvalersi per l'esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere dal Fornitore stesso nominati sub-responsabili (di seguito, "Sub-responsabile" o "Sub-responsabili"). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che la presente clausola impone all'Appaltatore.

12.3.7.2 All'atto della sottoscrizione del Contratto s'intendono autorizzati i Sub-responsabili comunicati dal Fornitore (**Allegato GDPR 2**).

Nel caso in cui il Fornitore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda sub affidare prestazioni ad altri Sub-responsabili, diversi da quelli di cui all'elenco nominativo di cui all'Allegato GDPR 2, dovrà chiedere prima dell'affidamento del predetto incarico un'autorizzazione ad ENEL come da standard allegato (**Allegato GDPR 3**).

12.3.7.3 Il Fornitore dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell'Unione Europea, ovvero, fuori dall'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento. Qualora all'esito di tale valutazione, il Fornitore lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al Sub-Responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto (**Allegato GDPR 2**).

12.3.7.4 Il Fornitore garantisce che la predetta nomina sarà revocata alla scadenza del rapporto contrattuale tra ENEL e il Fornitore o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 12.3.4.1, lett. h.

### **13 SUPPLIER PERFORMANCE MANAGEMENT**

13.1 ENEL monitora e valuta le prestazioni degli Appaltatori attraverso un processo di gestione delle prestazioni dei fornitori dedicato ("SPM"). I principali argomenti valutati sono:

- a) qualità delle attività;
- b) rispetto del programma;
- c) rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- d) rispetto dei diritti umani;
- e) collaborazione e soluzioni innovative proposte durante l'esecuzione del Contratto.

13.2 Sulla base della valutazione dei punti sopra indicati, ENEL assegnerà un punteggio al Fornitore. In caso di punteggio positivo, il Fornitore potrà avere accesso alle azioni di incentivazione indicate nel regolamento ad hoc. In caso di punteggio negativo, ENEL applicherà i rimedi previsti dal Contratto per inadempimenti contrattuali.

### **14 CODICE ETICO.**

#### **14.1 Generalità.**

14.1.1 Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nella Policy sui Diritti Umani.

14.1.2 Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi a riferirsi e farà sì che i propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano a principi equivalenti nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi.

14.1.3 Il Fornitore dovrà rispettare e far rispettare ai propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti del Fornitore e a tutta la sua catena di fornitura le Convenzioni ILO, gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, associazione e rappresentanza, lavoro forzato, sicurezza e tutela ambientale e condizioni igienico sanitarie.

14.1.4 Il Fornitore, inoltre, dovrà rispettare, e farà rispettare ai propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura, le vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che in caso di conflitto tra la Legge e le Convenzioni ILO, prevarranno le norme più restrittive.

14.1.5 Ciascuna delle Parti si impegna a prevenire ogni forma di corruzione. Pertanto, ENEL vieta e il Fornitore si impegna a non avvalersi di alcun tipo di promessa, offerta o richiesta di pagamento illegittimo, in denaro o altre utilità, al fine di favorire i propri rapporti con i propri interlocutori, e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti, direttori e funzionari, nonché a garantire che i Subappaltatori, Subfornitori, le Terze Parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura facciano altrettanto.

14.1.6 ENEL si riserva il diritto di svolgere qualsiasi attività di controllo e monitoraggio attraverso ispezioni, audit e/o richieste di documentazione finalizzata a verificare l'adempimento dei suddetti obblighi, sia da parte del Fornitore, sia da parte di qualsiasi suo Subappaltatore, Subfornitore, Terze parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura. In tali casi, il Fornitore ha l'obbligo di concedere a ENEL l'accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché di impegnarsi al massimo per far fare altrettanto ai propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti del Fornitore e a tutta la sua catena di fornitura.

14.1.7 In caso di violazione di uno di tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti al Fornitore.

#### **14.2 Conflitto d'interesse.**

14.2.1 Durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore s'impegna ad agire nell'esclusivo interesse di ENEL, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi in relazione alle attività da eseguire.

14.2.2 Per tutta la durata del Contratto, Il Fornitore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto- Il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Fornitore.

#### **14.2.3 Salute e sicurezza.**





14.2.4 In ENEL, nessun lavoro può essere svolto a scapito della Salute e Sicurezza e/o dell'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione del lavoro e il ripristino delle condizioni di Salute, Sicurezza e/o ambientali.

14.2.5 ENEL è fortemente e costantemente impegnata nella promozione e nel consolidamento di una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nella "Dichiarazione di Impegno per la Salute e Sicurezza", "Politica Stop Work" e "Politica Ambiente" che si possono trovare ai seguenti indirizzi:

<https://globalprocurement.enel.com/it/documenti> , nella sessione "altri documenti utili" e <https://globalprocurement.enel.com/it/documenti/documenti-salute-e-sicurezza> and <https://corporate.enel.it/it/azienda/politica-ambientale-enel> .

14.2.6 Il Fornitore prende atto dell'impegno di ENEL nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni degli HSE Terms, ove applicabili.

#### 14.3 Codice Etico del Fornitore.

14.3.1 In alternativa, nel caso in cui Il Fornitore abbia un proprio Codice Etico e politiche proprie in materia di lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani, ENEL può, a sua sola discrezione, riconoscere tali documenti purché, secondo quanto affermato dal Fornitore, essi si riferiscano a principi ritenuti simili a quelli sanciti nella stessa documentazione di ENEL.

#### 14.4 Clausola di Onorabilità

14.4.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore<sup>3</sup> dichiara:

- di prendere atto degli impegni assunti dal Gruppo Enel, nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani, e di attenersi a principi equivalenti nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i terzi;
- <sup>4</sup>di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
- <sup>5</sup>di non essere soggetto ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
- di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale del Fornitore, ai sensi del secondo e terzo punto del presente articolo 14.7.1 - Enel potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con il Fornitore stesso.

14.4.2 Il Fornitore si impegna ad informare prontamente Enel ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente:

- nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al secondo punto del precedente articolo 14.7.1;
- nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al terzo punto del precedente articolo 14.7.1.

14.4.3 Enel si riserva il diritto di analizzare a suo insindacabile giudizio, le informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta professionale del Fornitore.

#### 14.5 Sanzioni internazionali

14.5.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra Parte che durante l'esecuzione del contratto né essa né alcuno dei suoi funzionari, membri del suo organo direttivo, azionisti che detengono almeno una partecipazione del 5% nella società della Parte o in qualsiasi società che la Parte possiede al momento almeno una base del 50% o controlla in altro modo, o è sotto il controllo comune della società controllante, sono (i) soggetti a sanzioni, o (ii) impegnati in qualsiasi attività o sono stati precedentemente impegnati in qualsiasi attività che potrebbe creare esposizione a sanzioni . Con "Sanzioni" si intendono tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili o gli embarghi commerciali imposti o applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordinanze esecutive, misure restrittive o altre norme correlate imposte o notificate pubblicamente da: (i) le Nazioni Unite; (ii) l'Unione Europea; (iii) il governo degli Stati Uniti, compresi quelli amministrati dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito; o (v) la Repubblica italiana.

<sup>3</sup> Il Legale rappresentante della Società **per se stesso e per** (a) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, **per la Società ove domicilia la carica e**, ove esistente, **per le Società controllante e** (e) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (f) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (g) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (h) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società Controllante.

4 Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota precedente.

5 Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota precedente.

14.5.2 Ciascuna Parte si impegna a mantenere in vigore e ad applicare politiche e procedure volte a prevenire l'applicazione di eventuali Sanzioni e a comunicare tempestivamente per iscritto all'altra Parte l'apertura di qualsiasi procedimento che possa portare all'irrogazione di una Sanzione e, in ogni caso, l'applicazione di eventuali Sanzioni per tutta la Durata del Contratto.

14.5.3 Il Fornitore, inoltre, dichiara che i propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura non sono soggetti ad alcuna Sanzione e comunicherà tempestivamente per iscritto ai sensi della clausola 6 "COMUNICAZIONI" delle presenti Condizioni Generali, ad Enel ogni circostanza a sua conoscenza in merito all'applicazione di eventuali Sanzioni per tutta la Durata del Contratto nei confronti dei propri Subappaltatori e/o Subfornitori.

14.5.4 Enel può risolvere il Contratto, con un preavviso scritto di 7 giorni di calendario, nel caso in cui il Fornitore o uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori, Subfornitori, Terze parti del Fornitore e operatori appartenenti all'intera catena di fornitura siano soggetti a una Sanzione durante l'esecuzione del Contratto, o se il Fornitore fornisce dichiarazioni infedeli ai sensi della presente clausola. Solo in quest'ultimo caso, Il Fornitore manleva Enel da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa.

14.5.5 In tali casi di risoluzione le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni connessi o derivanti dalle Sanzioni, entro il termine di preavviso. In mancanza di tale accordo, entro 7 giorni di calendario dalla comunicazione di risoluzione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo ogni altro rimedio previsto dalla Legge o dal Contratto

## 15 GLOBAL PACT

15.1 Ciascuna delle Parti riconosce il contenuto dei cosiddetti "Dieci Principi" del Global Compact delle Nazioni Unite e dichiara di gestire le proprie attività e operazioni commerciali al fine di far fronte a tali responsabilità fondamentali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.

15.2 In particolare, il Fornitore s'impegna ad aderire e ad agire in piena conformità ai principi del Global Compact e della legge, garantendo che tutte le attività svolte dal suo personale, da quello dei suoi Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti del Fornitore e di tutta la sua catena di fornitura, siano in linea con i seguenti principi del Global Compact:

a) DIRITTI UMANI.

- Uno: Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.
- Due: Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici in abusi dei diritti umani.

b) WORK.

- Tre: Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.
- Quattro: Alle imprese è richiesto di eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.
- Cinque: Alle imprese è richiesta l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.
- Sei: Alle imprese è richiesta l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

c) AMBIENTE.

- Sette: Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.
- Otto: Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.
- Nove: Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

d) CORRUZIONE.

- Dieci: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

15.3 Il Fornitore s'impegna a informare ENEL in merito a situazioni riferite anche ai propri Subappaltatori, Subfornitori, Terze Parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura, che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere a tali principi, nonché ai piani attuati per porvi rimedio.

15.4 Per tutta la Durata del Contratto, il Fornitore si impegna a consentire ad ENEL di verificare il grado di conformità ai requisiti del presente articolo attraverso ispezioni, verifiche e/o richieste di documentazione. In tali casi, il Fornitore ha l'obbligo di concedere a ENEL l'accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché adoperarsi al massimo per far sì che i propri Subappaltatori, Subfornitori, terze parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura facciano lo stesso.

15.5 ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto, per cause imputabili al Fornitore, nei casi in cui sia motivatamente e sufficientemente certa che il Fornitore, i Subappaltatori, Subfornitori, le Terze Parti del Fornitore e tutta la sua catena di fornitura

abbiano violato uno qualsiasi dei suddetti principi e il Fornitore manleverà e terrà indenne Enel da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa..

## 16 LEGGE APPLICABILE

16.1 La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

## 17 LICENZA D'USO

17.1 Salvo sia diversamente specificato nel Contratto, il Fornitore conferisce ad Enel:

- la licenza d'uso, permanente e non esclusiva per l'utilizzo dei prodotti software e della relativa documentazione indicata nella licenza, secondo la metrica indicata nel Contratto, da parte delle società del Gruppo Enel (presenti e future); le licenze d'uso permanente rimangono valide, nei termini stabiliti dal Contratto, senza alcun limite temporale, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo;
- i prodotti software oggetto del Contratto possono essere installati ed utilizzati da tutte le società del Gruppo Enel (presenti e future), presso le sedi o i luoghi di interesse del Gruppo Enel ovunque localizzati. Resta inteso che Enel rimane responsabile verso il Fornitore per eventuali violazioni dei termini della licenza d'uso da parte di dette società del Gruppo Enel;
- Enel può, dandone preavviso al Fornitore, trasferire la titolarità delle licenze dei prodotti software oggetto del Contratto a società del Gruppo Enel, anche qualora una di queste fuoriesca dal Gruppo Enel in tutto o in parte. Resta inteso che dette società dovranno accettare le medesime condizioni di licenza previste nel Contratto e che Enel potrà continuare a fornire Servizi basati sui prodotti software alle società suddette senza oneri aggiuntivi;
- salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, Enel ha la facoltà di installare e utilizzare i prodotti software su qualsiasi sistema di elaborazione e in qualsiasi luogo di interesse per Enel;
- i prodotti software possono essere installati ed utilizzati anche su ambienti "Infrastructure as a service" (IaaS) o "Platform as a service" (PaaS) messi a disposizione da fornitori terzi selezionati da Enel;
- Enel ha facoltà di concedere l'utilizzo delle licenze anche a fornitori terzi di Enel, esclusivamente nei limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo Enel.

## 18 SERVIZI CLOUD

18.1 I Servizi Cloud oggetto del Contratto possono essere utilizzati dalle società del Gruppo Enel presenti e future.

18.2 Enel può consentire l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Cloud oggetto del Contratto, per l'intera durata della validità dello stesso alle società del Gruppo Enel; tale facoltà è esercitabile anche nei confronti di società che fuoriescano dal Gruppo Enel in tutto o in parte, dandone in tal caso preavviso al Fornitore.

18.3 Inoltre Enel ha facoltà di concedere l'utilizzo dei Servizi Cloud citati nella presente sezione anche a fornitori terzi delle società del Gruppo Enel, esclusivamente nei e limiti e per le finalità connesse alle attività strumentali al business del Gruppo Enel. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito senza il previo accordo tra le Parti.

18.4 I dati che saranno trattati nei Servizi Cloud, potranno essere conservati/archiviati esclusivamente in infrastrutture tecnologiche (Data Center) autorizzate da Enel, aventi sede nel territorio dell'Unione Europea.

18.5 I dati e/o i contenuti che saranno inseriti nei Servizi Cloud da Enel e che saranno salvati su supporti idonei nei sistemi del Fornitore, su espressa autorizzazione di Enel potranno essere conservati e scambiati esclusivamente in e/o tramite infrastrutture aventi sede nel territorio dell'Unione Europea.

18.6 Il Fornitore non ridurrà le misure di sicurezza complessiva dei Servizi Cloud per tutta la validità del Contratto che saranno sempre adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

18.7 Il Fornitore non deve ridurre sostanzialmente le funzionalità attuali dei Servizi Cloud nell'ambito del Contratto.

18.8 Tutti i log generati o conservati in ogni modo dal Fornitore per eseguire il Contratto sono soggetti alle seguenti previsioni:

- tutti i log raccolti in virtù di requisiti di legge e/o regolamenti e/o ordinanze applicabili sono conservati per il periodo minimo richiesto dalle rispettive disposizioni e sono messi a disposizione di Enel su richiesta;
- qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e la cui conservazione è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati sarà conservato dal Fornitore per il lasso di tempo specificato nel Contratto e sarà messo a disposizione di Enel su richiesta;
- qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e non è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati, ma che il Fornitore ritiene utile o necessario per la prestazione dei Servizi, deve essere autorizzato da Enel; tali log saranno conservati dal Fornitore per il periodo strettamente necessario per la finalità per cui sono stati raccolti. I log saranno messi a disposizione di Enel su richiesta.

## 19 DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL

19.1 Il Fornitore fornirà ad Enel una copia delle certificazioni di compliance relative ai suoi Servizi Cloud, compresi i report SOC1 tipo II e SOC2 Tipo II.

19.2 Laddove Enel necessitasse a qualunque titolo di tali certificazioni in una data in cui queste non fossero ancora state prodotte, il Fornitore deve produrre una "Bridge letter" che garantisca l'effettività dell'ambiente dei controlli interni, per i Servizi Cloud oggetto del contratto, per il periodo che intercorre tra l'ultima emissione valida dei report SOC1 e SOC2 e la data di richiesta della reportistica.



## **20 SOSPENSIONE**

20.1 Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, è strettamente vietato al Fornitore sospendere i Servizi oggetto del Contratto, salvo qualora vi siano motivi ritenuti giustificati da Enel, che devono essere comunicati per iscritto a Enel con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

20.2 Oltre a quanto previsto al comma precedente, la sospensione dei Servizi Cloud sarà consentita unicamente in casi di emergenza in cui siano presenti rischi ragionevoli e documentati per la sicurezza dei Servizi Cloud, quali: (i) utilizzo del Servizio da parte di Enel non conforme alle previsioni contrattuali che interrompa i Servizi Cloud o comprometta l'infrastruttura utilizzata per fornire i Servizi e (ii) accesso non autorizzato di terzi ai Servizi. In ogni caso, il Fornitore si impegna a sospendere i Servizi Cloud in modo da limitare al minimo l'interruzione dei Servizi per Enel.

20.3 A seguito della sospensione, il Fornitore dovrà produrre una relazione che dettagli le cause della sospensione ed indichi i rimedi posti in essere per risolvere il problema.

## **21 OBBLIGHI GIUSLAVORISTICI DEL FORNITORE**

21.1 Per l'intera durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a:

- impiegare personale con le opportune qualifiche e certificazioni in relazione alle attività da svolgere richieste dalla legislazione nazionale e dalle procedure di Enel;
- prestare i Servizi nel pieno rispetto del Contratto, nonché ottemperare a tutte le disposizioni delle leggi, dei regolamenti, delle norme e delle tecniche applicabili richieste anche dalle autorità competenti, vigenti in qualsiasi momento durante la sua esecuzione, e qualsiasi altra disposizione che possa influire sul Contratto. Il Fornitore si assume direttamente tutte le obbligazioni e i costi;
- utilizzare personale assunto regolarmente in conformità con la legislazione vigente, corrispondendo la remunerazione dovuta ai propri dipendenti e versare tutte le imposte, i contributi assicurativi, pensionistici e previdenziali previsti dalla legge e applicabili in conformità con i contratti collettivi di lavoro.

21.2 In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, comunque sia accertato, Enel avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato.



**ALLEGATO 1 - Dichiarazione ex parte speciale D - "Reati contro la personalità individuale"**  
**Parte 1**

**DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI<sup>6</sup> (Persona Fisica)**

Il sottoscritto..... consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

**dichiara:**

**di essere stato / non essere stato** (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data, ....

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

<sup>6</sup> La dichiarazione deve essere presentata per tutti i contratti rientranti nelle seguenti aree: (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.



**ALLEGATO 1 - Dichiarazione ex parte speciale D - "Reati contro la personalità individuale"**

**Parte 2**

**DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI<sup>7</sup> (Persona Giuridica)**

La Società ..... in persona del suo rappresentante legale ..... consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

**dichiara:**

di **essere stata / non essere stata** (barrare la voce che non interessa)

indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data, .....

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

<sup>7</sup> La dichiarazione deve essere presentata per tutti i contratti rientranti nelle seguenti aree: (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.



ALLEGATI GDPR  
ALLEGATO 1 GDPR

Descrizione del Trattamento dei dati personali

Con riferimento all'art. [•] dell'Annex [•] alla lettera d'ordine n. [•] ed in particolare alla nomina della società [•] quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.

**A. Categorie di Dati**

- Dati identificativi anagrafici<sup>8</sup>
- Categorie Particolari di dati personali<sup>9</sup>
  
- Dati giudiziari
- Dati economici e finanziari
- Dati relativi a contratti con i clienti (es. POD, PDR)
- Altri \_\_\_\_\_

**B. Categorie di Interessati**

- Clienti
- Dipendenti
- Fornitori
- Azionisti
- Altro \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> es. nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo e-mail, numero della carta d'identità; dati sulla posizione (ad es. la funzione di posizionamento su un telefono cellulare), indirizzo IP (Internet Protocol)

<sup>9</sup> includono i dati sensibili, es. stato di salute, abitudini, attività quotidiane, appartenenza a sindacati partiti politici o opinioni filosofiche e religiose, vita e orientamento sessuale, origine razziale o etnica, dati finanziari (quali carta di credito o conto corrente), dati biometrici (impronte digitali, lettura della retina), dati genetici







## AUTODICHIARAZIONE

(da compilare solo nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)

Spett.le  
ENEL

Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome).....

nato/a a .....(.....) il..... (prov.).....

residente a ..... (.....) in via ..... n. ....

In qualità di rappresentante legale della Impresa/Società.....

con sede legale in .....(.....) in via ..... n. ....

Codice Fiscale.....P.IVA.....

relativamente al Contratto n. ....

in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

• **Per i contratti stipulati a partire dal 27 settembre 2021:**

- di aver provveduto ad eseguire una previa Data Transfer Impact Assessment ("DTIA") in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di aver adottato, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
- di aver debitamente sottoscritto le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
- di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

• **Per i contratti stipulati prima del 27 settembre 2021:**

- di provvedere ad eseguire una previa DTIA in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari, **entro la data del 27 dicembre 2022**;
- di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto, **entro la data del 27 dicembre 2022**;
- di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
- di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.

Data .....

Firma .....



**ALLEGATO 3 GDPR**

RIF. CONTRATTO N. \_\_\_\_\_

**Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOMINA DEL SUB-RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL  
REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO "GDPR")**

La Società xxxxxx, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nominato da [•], Titolare del trattamento

**PREMESSO CHE**

- per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all'esecuzione del Contratto citato è necessario avvalersi di soggetti esterni alla propria organizzazione;
- a tali fini è stata individuata la Società xxx
- ai sensi dell'articolo 28 del GDPR tale società deve essere nominata sub-responsabile del trattamento

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La Società xxx chiede a [•], in qualità di Titolare del trattamento, l'autorizzazione a nominare la Società xxx Sub-responsabile del trattamento utilizzando a tali fini il modello predisposto dalla stessa ed allegato.

\_\_\_\_\_, XX/XX/XXXX

Il Responsabile del Trattamento Dati

\_\_\_\_\_

Per accettazione

\_\_\_\_\_